

**CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE GRUPPO ELETTROGENO**

**Art. 1) Oggetto**

L'oggetto del noleggio ed il relativo corrispettivo sono espressamente indicati nel presente contratto. Tutto quanto non specificatamente ivi descritto si intende escluso.

Per brevità, sono state adottate le seguenti definizioni:

G.e.: gruppo elettrogeno

Locatario: si intende la Ditta Committente

Locatore: si intende la Società LB Botter s.r.l. con sede in Via G. Zanella n. 65 a Treviso (TV) Italia.

**Art. 2) Modalità del noleggio**

**2.1** Il Locatore concede in noleggio al Locatario, che accetta, il G.e. descritto sul fronte del presente modulo, che qui è integralmente riportato.

**2.2** Il Locatario, preso atto del buono stato di manutenzione del G.e., si impegna a restituirlo nelle medesime condizioni.

**2.3** La tariffa concordata viene applicata dal giorno del ritiro al giorno della consegna compresi, che devono avvenire entro l'orario indicato nella prima pagina del contratto di locazione, presso la sede del Locatore.

**2.4** La tariffa giornaliera si intende per un funzionamento massimo di 08 ore/giorno; le ore di funzionamento eccedenti, saranno addebitate in proporzione.

**2.5** La durata del noleggio è indicata sul fronte della presente commissione; eventuali rientri anticipati comporteranno la revisione della tariffa di noleggio in misura inversamente proporzionale.

**2.6** Il locatario con la presa in consegna del materiale oggetto del noleggio accetta le tariffe indicate nel presente contratto.

**2.7** La data di rientro concordata è tassativa; eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Locatore a mezzo lettera raccomandata A.R.

**2.8** Il carburante, i lubrificanti ed i materiali di consumo, che dovranno sempre essere del tipo indicato dal Locatore e comunque del tipo adatto alle temperature, al clima ed alle condizioni di utilizzo del G.e., sono sempre a carico del Locatario; nel caso in cui al momento del reso vi sia un'eccedenza di carburante, essa non sarà rimborsata.

**2.9** La consegna del G.e. s'intende sempre Franco stabilimento del Locatore, in Treviso, salvo che sia diversamente convenuto.

**Art. 3) Installazione/Montaggio/Utilizzo**

**3.1** Il Locatario si impegna a:

**3.1.1.** non sublocare, dare in pegno, cedere in uso a qualsiasi titolo a terzi le cose locate o consentire che sulle stesse si creino comunque vincoli o diritti di terzi suscettibili di recare lesioni all'esclusivo diritto di proprietà facente capo al Locatore.

**3.1.2.** ad avvisare preventivamente il Locatore ed attendere il benessere di quest'ultimo, qualora il luogo di utilizzo del G.e. sia diverso da quello convenuto o debba subire variazioni, o sia situato in zone inagibili per normali automezzi, o l'utilizzo del G.e. debba avvenire in luoghi polverosi, climi salini, o con presenza di sostanze corrosive, elevate umidità, condizioni ambientali gravose - basse temperature (Inf. A 0°) o temperature elevate (Sup. a + 30°);

**3.1.3.** verificare che il macchinario Locato sia tecnicamente idoneo all'uso richiesto (I G.e. standard sono idonei ad usi in ambienti industriali di tipo normale) prima della sua installazione e messa in moto;

**3.1.4.** far installare i G.e., farli collegare all'impianto utilizzato e farli assoggettare a manutenzione solo da personale specializzato, in particolare, il G.e. dovrà essere usato correttamente, da personale idoneo, in conformità con le istruzioni d'uso;

**3.1.5.** non fare uso improprio del G.e., così come a non apportare modifiche costruttive o suscettibili di modificare il suo funzionamento, a non rimuovere le protezioni delle parti pericolose e a controllare periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

**3.2** Il Locatario è costituito custode della cosa locata e si impegna a sostenere le spese inerenti le riparazioni di eventuali danni arrecati al materiale noleggiato, sia a seguito di un uso non corretto sia per qualsiasi altra causa a lui imputabile. Le riparazioni dovranno comunque essere eseguite a cura di LB BOTTER S.r.l. che si rivarrà per esse anche sulla cauzione. Il Locatario si impegna altresì ad avvisare immediatamente la LB BOTTER S.r.l. ed a restituire il materiale per la riparazione o la sostituzione che avverrà entro i limiti della disponibilità.

**3.3** Giornalmente, e in ogni caso prima di avviare il G.e., è obbligatorio controllare il livello dell'olio motore e del liquido di raffreddamento.

**3.4** Il motore del G.e. deve essere lasciato riscaldare adeguatamente prima di alimentare l'impianto utilizzatore.

**3.5** Il Locatore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Locatario eventuali anomalie di funzionamento che dovesse riscontrare.

**3.6** Il G.e. può essere utilizzato per una potenza massima pari all' 80 % della potenza nominale di targa espressa in KW.

**3.7** Il Locatario si impegna a consentire al Locatore o ai suoi incaricati di accertare in ogni momento lo stato e le condizioni del G.e. noleggiato.

**3.8** Il materiale, i suoi accessori ed equipaggiamenti sono affidati in perfette condizioni d'uso e di funzionamento dandone dimostrazione al Locatario. In ogni caso, prima della firma del contratto il Locatario è tenuto ad informarsi sul modo di impegno del materiale noleggiato e sulla verifica del buon funzionamento dello stesso. In difetto, il materiale si intenderà consegnato in perfetto stato di funzionamento. Il Locatario è tenuto ad usare e conservare il materiale correttamente per tutta la durata del noleggio ed a restituirlo alla fine del contratto in stato di perfette condizioni di funzionamento. Il materiale noleggiato non può essere oggetto di alcuna operazione di trasformazione, di manomissione, di smontaggio e di uso improprio.

**Art. 4) Garanzia/Assistenza**

**4.1** Ogni G.e. oggetto della locazione risponde alla direttiva macchine CE, e, prima della consegna, viene controllato e provato.

**4.2** Qualora si verificassero anomalie di funzionamento o avarie al G.e., il Locatore si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile (festività e prefestività escluse).

In caso di rottura irreparabile del G.e. il Locatore ha la facoltà di sostituirlo o di cessare il noleggio, fermi restanti gli obblighi maturati dal Locatario fino a quel momento della rottura.

**4.3** I costi relativi alle operazioni di sostituzione del G.e. in avaria saranno sempre a carico del Locatore (trasporti esclusi).

**4.4** Qualora la causa del funzionamento anomalo o della rottura sia causato da omesso controllo, mancata esecuzione dei servizi di manutenzione, utilizzo di carburanti e lubrificanti non idonei o contenenti impurità o acqua, o i guasti siano derivati da tardiva denuncia, da riparazioni o modifiche eseguite da personale non autorizzato dal Locatore, da atti vandalici, o sabotaggi, tutti i costi sostenuti per le riparazioni e/o l'eventuale sostituzione saranno ad esclusivo carico del Locatario.

**Art. 5) Responsabilità e forza maggiore**

**5.1** Il Locatario con la presa in consegna del G.e. si assume la custodia del bene e ne risponde in caso di furto totale o parziale, di sabotaggio, di danni a terzi, persone e cose, e di quant'altro, anche se qui non espressamente indicato, sia riconducibile a sua responsabilità.

**5.2** Il Locatore è esonerato da ogni responsabilità che dovesse derivare alle persone e/o alle cose, a seguito dell'utilizzazione o del montaggio del G.e.

In ogni caso il Locatore non garantisce il bene locato per il fine e/o l'impegno che il Locatario intende attribuirgli.

**5.3** Il Locatario non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo per l'inattività degli impianti durante il periodo necessario per le eventuali riparazioni e/o sostituzioni del G.e. locato e/o per danni agli impianti, attrezzature, software e/o qualsiasi altro bene materiale o immateriale.

**5.4** Operano come causa di giustificazione di eventuali ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pattuite le cause che ritardano il normale svolgimento delle attività, come, ad esempio, sospensioni di lavoro, agitazioni sindacali, sospensioni nei trasporti e nei rifornimenti di energia, provvedimenti di Pubblica Autorità, calamità naturali e le altre cause dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, verificatesi presso il Locatore o presso i fornitori dello stesso o durante il trasporto o in periodi di ferie, di festività nazionali o patronali, in giorni di chiusura aziendale totale o parziale, l'interruzione dell'orario di lavoro.

**5.5** Nel caso di evento di forza maggiore che impedisca sia al Locatore che al Locatario di rispettare le condizioni contrattuali, il Locatore avrà la facoltà di annullare il contratto o di chiederne l'esecuzione entro un termine da fissarsi di comune accordo.

**5.6** In ogni caso il Locatario non può chiedere al Locatore qualsiasi richiesta di risarcimento di qualsivoglia genere e/o importo qualora la stessa non fosse stata espressamente accettata per iscritto dalla società LB Botter s.r.l. antecedentemente alla fornitura del noleggio.

**Art. 6) Dati informativi**

Tutti i dati, le schede tecniche e le informazioni contenute nelle pubblicazioni del Locatore si devono sempre intendere come indicativi, e non strettamente vincolanti, così come pure le prestazioni ed i dati di potenza e consumo forniti dal Locatore e dai Costruttori dei motori e degli alternatori, sono nominali e prevedono tolleranza in riferimento alle normative ISO - CEI - UNI (specificate in offerta e nella documentazione tecnico/pubblicitaria).

**Art. 7) Oneri ed Autorizzazioni**

Le tasse, le imposte ed ogni forma di carico tributario, presenti e futuri, inerenti al noleggio del G.e., sono ad esclusivo carico del Locatario, che ha l'obbligo di ottemperare alle richieste di autorizzazione per l'installazione e l'uso presso gli enti preposti, in funzione dell'uso previsto dalla macchina.

**Art. 8) Risoluzione anticipata e Cessazione del contratto**

**8.1** Il Locatore può considerare risolto il contratto di locazione se il Locatario:

- a) ritardi il pagamento, alla scadenza prevista, anche di un solo canone;
- b) ritardi o rifiuti di restituire i beni locati;
- c) non adoperi la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione dei beni locati.

Il Locatore comunicherà al Locatario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva a mezzo lettera raccomandata A.R., a ricezione della quale il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di formalità ulteriori, ed il bene, con tutta la documentazione relativa, dovrà essere restituito immediatamente al Locatore.

In tal caso il Locatario dovrà versare al Locatore i canoni eventualmente scaduti e non pagati, le indennità di mora, l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie e legali ed in genere tutte le somme eventualmente dovute, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

**8.2** In caso di mancato o di ritardato pagamento, fermo restando quanto stabilito nella clausola precedente, decorrerà automaticamente sulle somme dovute, e senza necessità di preventiva messa in mora, un interesse convenzionale pari al tasso ufficiale di sconto praticato alla Banca Centrale Europea maggiorato di 2 punti, in vigore a quel momento.

**8.3** Alla fine della locazione e comunque in qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, il Locatario dovrà restituire il bene locato, e le spese di restituzione, smontaggio e trasporto inclusi saranno a carico del Locatario.

**Art. 9) Legge applicabile e foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

In caso di controversie in ordine al presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso. Il Locatore avrà sempre e comunque facoltà di promuovere giudizi anche presso il foro del Locatario.

**Art. 10 ) Tutela della privacy**

*Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modificazioni e/o integrazioni le parti dichiarano di essersi informate reciprocamente e di acconsentire che i dati personali raccolti siano oggetto di trattamento nell'archivio Locatore/Locatario per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali, statistiche e commerciali e di marketing.*

Le parti titolari dei rispettivi dati dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'Art 7 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modificazioni e/o integrazioni